

**Bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato aventi profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-contabili – Area B, posizione economica B1- presso l'Ordine degli Avvocati di Bari da destinare in via esclusiva presso la segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli avvocati di Bari**

I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani, adunati in conferenza di servizi indetta con atto del 28/07/2021 - prot. n. 7357/2021,

visti

- il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, con le successive modificazioni;
- il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con le successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e visti in particolare gli articoli 6, 30, 34 bis e 35;
- l'art. 70 co. 13 del suddetto d.lgs., che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal suddetto d.p.r., per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;
- la determinazione n. 1 del 8-14 settembre 2021 con la quale è stata conclusa la conferenza di servizi tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani indetta con atto del 28/07/2021 - prot. n. 7357/2021, manifestando l'intenzione di dare copertura a n. 1 unità di personale con profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-contabili – Area B, posizione economica B1 - del C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali, a tempo indeterminato, addetto agli uffici di segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli Avvocati di Bari;

considerato

- che è stata trasmessa in data 6 agosto 2021, comunicazione agli enti competenti per la verifica di personale in disponibilità da assumere secondo le procedure di cui all'art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;
- che la procedura non ha avuto fruttuoso esito in quanto la Regione Puglia ha comunicato con nota del 9 agosto la mancanza di disponibilità di dipendenti aventi requisiti e il profilo professionale richiesti e che per la Città Metropolitana di Bari sono trascorsi inutilmente i termini di cui all'art. 34 bis co. 4 del d.lgs. n. 165/2001, senza che l'ente abbia segnalato la presenza di personale disponibile con il profilo professionale richiesto negli elenchi di personale in disponibilità;

richiamata

- la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi n.1 del 8-14 settembre 2021 con cui gli Enti coinvolti hanno approvato il bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 posto a tempo indeterminato, con inquadramento di Area B - posizione economica B1 - di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto degli Enti pubblici non economici - personale non dirigente - (oggi CCNL Funzioni Centrali) e con profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-contabili, addetto ad attività amministrative del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli avvocati di Bari;

**INDICONO**

concorso pubblico per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato avente profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-contabili – Area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici - personale non dirigente

(oggi CCNL Funzioni Centrali), al servizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine circondariale degli avvocati di Bari.

La selezione, il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali.

### **Art. 1 - Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) idoneità fisica all'impiego per il posto al quale si riferisce il presente bando. L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i candidati che risulteranno vincitori, in base alla vigente normativa;
- d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- f) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 co. 1 lett. d) del d.p.r. n. 3 del 10 gennaio 1957;
- g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;
- h) avere conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado;


2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e anche alla data di immissione in servizio.

### **Art. 2 - Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, secondo il modello di cui all'allegato "A", dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari – piazza Enrico de Nicola n. 1 oppure a mezzo PEC all'indirizzo [ordine@avvocatibari.legalmail.it](mailto:ordine@avvocatibari.legalmail.it), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie Speciale - Concorsi ed Esami, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: *"Domanda di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato aventi profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-contabili – Area B, posizione economica B1- presso l'Ordine degli Avvocati di Bari da destinare in via esclusiva presso la segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli avvocati di Bari."*

2. Farà fede, relativamente all'osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante e nel caso di trasmissione a mezzo pec farà fede la ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna. Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse



allegati è perentorio; pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine.

4. Gli Enti procedenti non assumono alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

5. I candidati portatori di disabilità dovranno indicare per iscritto, nella domanda di partecipazione, l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione alla disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

6. Per tutti i candidati, l'ammissione al concorso viene disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.

7. Ferme restando le sanzioni penali previste dall' art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità.

### **Art. 3 - Dichiarazioni da rendere nella domanda**

1. Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.p.r.:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio (se diverso), codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico, a pena di esclusione;


b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito.

c) i periodi di attività lavorativa (titoli di servizio) svolti, sia a tempo determinato che indeterminato, presso amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro subordinato, indicando l'amministrazione, la durata del rapporto (indicando con precisione il giorno, il mese e l'anno di inizio e di fine del rapporto di lavoro), la qualifica e/o categoria e il profilo professionale ricoperti;

d) in caso di servizio prestato a tempo parziale, la percentuale lavorativa svolta. Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione dei titoli, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato;

e) con precisione l'eventuale godimento di periodi di aspettativa, nei quali non viene maturata anzianità di servizio;

f) eventuali altri titoli posseduti (titoli vari), da far valere ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7. La scelta circa la valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati dal presente bando. In ogni caso, gli stessi titoli potranno essere valutati solo se attinenti alle funzioni messe a concorso e comunque solo se nella domanda di partecipazione essi vengono indicati in modo completo e chiaro.



2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in quanto i requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso semplicemente firmando in calce la stessa. È comunque consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia fotostatica.
3. L'Ente procedente si riserva in ogni momento della procedura di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
4. I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., in caso di posizionamento ex aequo nella graduatoria di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
5. Anche il possesso dei citati titoli di preferenza dovrà essere autocertificato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso.
6. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di scadenza del bando.
7. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura, la data e la propria firma non autenticata, in conformità di quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità; la firma, in caso di presentazione della domanda a mezzo pec, potrà essere apposta digitalmente o manualmente.
8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
9. Oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda non è ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano omesso, in tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte.

#### **Art. 4 - Esclusione dal concorso**

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato.

#### **Art. 5 - Preselezione**

1. Ove le domande pervenute siano superiori a trenta, la Commissione esaminatrice potrà procedere allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.
2. La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
  - elementi di diritto amministrativo;
  - elementi di ordinamento professionale forense;
  - lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese o francese);
  - informatica di base (nozioni sui principali software individuali di videoscrittura, fogli elettronici, posta elettronica e internet).
3. La preselezione non costituisce prova d'esame e pertanto il relativo punteggio non sarà

sommato a quello delle successive prove (scritte e orali).

In tale contesto si procederà all'accertamento delle conoscenze informatiche e di una lingua straniera, così come previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.

4. La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 18/30. Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 15 (quindici) candidati (più eventuali ex aequo), in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.

5. La quantificazione dei quesiti da somministrare ai candidati e i relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e saranno comunicati ai candidati presenti prima dell'inizio dello svolgimento della prova in questione.

6. Relativamente ai quesiti vertenti su una delle due lingue straniere sopra indicate, ciascun candidato potrà effettuare la scelta su quale lingua cimentarsi (e, conseguentemente, a quali quesiti rispondere) il giorno stesso della prova. Ciascun candidato, una volta effettuata la scelta in questione, potrà rispondere solo ai quesiti relativi alla lingua prescelta.

#### **Art. 6 - Prove d'esame**

1. Le prove d'esame si articolano in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta sarà a contenuto teorico e verterà sulle seguenti materie:

- diritto amministrativo e organizzazione amministrativa;
- ordinamento professionale forense.

3. Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.

4. I candidati, durante lo svolgimento della prova scritta, non potranno consultare alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti di supporto.

5. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulle seguenti tematiche:

- disciplina dell'attività professionale dell'avvocato;
- elementi di deontologia forense e procedimenti disciplinari degli avvocati;
- patrocinio a spese dello Stato;
- nozioni di informatica, con particolare riferimento a programmi di scrittura e calcolo;
- nozioni di informatica giuridica (processo telematico);
- normativa sulla protezione dei dati personali.

6. La Commissione esaminatrice, previa elaborazione dei criteri di valutazione dei candidati, nel ripartire i punti per la valutazione delle prove, utilizzerà i seguenti indicatori:

- a) grado di preparazione sulle materie oggetto delle prove;
- b) grado di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più recenti;
- c) capacità di individuare soluzioni innovative nell'organizzazione dell'attività amministrativa;
- d) grado di autonomia nella gestione del lavoro;
- e) capacità di analisi di casi e situazioni attinenti le funzioni oggetto del profilo professionale richiesto.

L'accertamento del possesso delle nozioni di informatica potrà svolgersi anche attraverso

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

esemplificazioni su personal - computer.

7. La prova orale sarà svolta in luogo aperto al pubblico.

8. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e in sede di valutazione dei titoli (in totale, massimo 100 punti).

9. In nessuna fase della procedura l'amministrazione fornirà ai candidati indicazioni in ordine ai testi sui quali preparare le prove d'esame.

#### **Art. 7 - Valutazione dei titoli**

1. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10,00 punti, così analiticamente ripartito:

Titoli di servizio: fino a 5,00 punti:

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con Consigli dell'Ordine degli Avvocati: punti 0,25 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni;

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria di cui al presente concorso (per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto deve essere diploma di scuola media secondaria di secondo grado): punti 0,20 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria A, posizione economica A1, A2 e A3 del comparto Funzioni Centrali (per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto deve essere diploma di scuola media secondaria di secondo grado): punti 0,10 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

Non saranno in nessun caso valutabili i servizi prestati in virtù di contratti di lavoro autonomo, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché altri rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata.


Nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, i rapporti di lavoro diversi per durata e/o ente di appartenenza possono essere sommati tra loro, purché relativi alla medesima categoria o qualifica funzionale.

I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno valutati in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Eventuali periodi di aspettativa non retribuita (durante i quali non si matura anzianità di servizio) dovranno essere espressamente dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Titoli vari: fino a 3,00 punti:

- diploma di laurea quadriennale appartenente al vecchio ordinamento universitario, oppure ulteriore laurea specialistica (LS) conseguita a seguito di laurea triennale, o magistrale (LM) appartenente al nuovo ordinamento universitario in materie giuridico/amministrative:



2,00 punti;

- solo diploma di laurea triennale appartenente al nuovo ordinamento universitario in materie giuridico/amministrative: 1,50 punti.

2. La valutazione dei titoli e la relativa comunicazione potrà essere effettuata da parte della Commissione esaminatrice anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

3. Qualora i dati autocertificati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso non permettessero alla Commissione esaminatrice una valutazione certa di alcuni specifici titoli, la stessa si asterrà dal valutarli.

4. Se un candidato, contravvenendo a quella che è un'espressa disposizione del bando di concorso, non indica con precisione, senza arrotondamenti, la durata dei singoli rapporti di lavoro (data di inizio e data di fine rapporto), la valutazione verrà fatta per difetto sui soli periodi per i quali si può ricavare la certezza della prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo, dichiarazioni del tipo: marzo 2009 - giugno 2009 saranno valutate come se il periodo andasse dal 31 marzo al 1° giugno; dichiarazioni del tipo: dal 2008 al 2009, verranno valutate come se l'attività fosse stata svolta dal 31 dicembre 2008 al 1° gennaio 2009. Qualora fosse stata omessa la data finale di un rapporto e fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione esaminatrice valuterà il periodo fino alla data di spedizione della domanda di partecipazione al concorso.

#### **Art. 8 - Calendario delle prove**

1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

2. Le generalità dei candidati non ammessi saranno tenute e conservate dal Consigliere Segretario e indicate al diretto interessato, a sua richiesta; esse non saranno inserite nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

3. Il luogo di svolgimento, la data e l'ora della prova preselettiva verranno comunicati ai candidati ammessi mediante contestuale pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati.

4. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se ammessi, alle successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario delle successive prove scritte, ed eventualmente anche quello della prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dell'esito della prova preselettiva, e dal ventesimo giorno successivo al provvedimento di ammissione alla prova orale, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, mediante pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



6. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Avvocati di Bari, posta nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet dell'Ordine:
  - a) la delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari di ammissione dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso;
  - b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame.
7. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet dell'Ordine, nell'area "Concorsi".
8. La pubblicazione di cui al punto 6 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati rinunciari.

#### **Art. 9 - Pubblicazione della graduatoria finale. Norma di salvaguardia**


1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 6 co. 8 del presente bando. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione di apposita Conferenza di servizi, che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione dei vincitori.
2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3.
3. La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di approvazione sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Dalla pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per eventuali impugnative.
4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.
5. I Consigli degli Ordini di Bari, Foggia e Trani si riservano la facoltà di prorogare, in apposta Conferenza di servizi, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere, revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle esigenze organizzative, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da organismi pubblici a ciò deputati.
6. La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso è determinata dalla legge e attualmente è di tre anni. I Consigli degli Ordini di Bari, Foggia e Trani si riservano la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato.

#### **Art. 10 - Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice sarà costituita, prima dell'inizio delle prove, con delibera della Conferenza di Servizi in un numero di tre componenti effettivi e numero tre componenti supplenti scelti tra soggetti con comprovate conoscenze nelle materie oggetto della prova del bando.

#### **Art. 11 - Assunzione**

1. Il candidato risultato vincitore verrà assunto a tempo in determinato alle dipendenze



dell'Ordine degli Avvocati di Bari per l'esclusivo espletamento delle funzioni di segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli avvocati di Bari, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L. del comparto delle Funzioni centrali.

2. L'assunzione avverrà alle condizioni previste dal C.C.N.L. del comparto degli enti pubblici non economici vigente al momento dell'assunzione, con inquadramento nell'Area B - posizione economica B1 - di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto degli Enti pubblici non economici - personale non dirigente - (oggi CCNL Funzioni Centrali) e con profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-contabili, della dotazione dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore sarà invitato dall'Ordine degli Avvocati, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Scaduto inutilmente il termine, l'Ordine dichiarerà di non dare luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se già stipulato.

4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la sostituzione del candidato vincitore con quello idoneo che si trova nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria definitiva.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l'Ente sia venuto in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione.

2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, a cura del Consiglio dell'Ordine e per esso degli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione.

3. Come si evince dal contenuto del presente bando alcuni dati (ad esempio, le generalità) sono indispensabili per l'ammissione al concorso, altri sono indispensabili ai fini di attribuire benefici al concorrente (ad esempio, la dichiarazione dei titoli preferenziali), altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.).


4. Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.

5. Ai sensi della normativa prevista dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali - GDPR, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

6. S'informa inoltre che, per esercitare i diritti inerenti all'utilizzo e alla conservazione dei propri dati personali, l'interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

#### **Art. 13 - Termine della procedura concorsuale**


La procedura concorsuale sarà ultimata entro il termine massimo previsto per legge ai sensi dell'art. 11 co. 5 del d.p.r. n. 487/1994.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a simple, stylized mark, while the second is a more complex, cursive signature.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. L'unità organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale è la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, presso la quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Ai sensi dell'art. 35, co. 3 lett. c), del d.lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo d.lgs..
3. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Bari 14 settembre 2021



Luigi Berillo

